



m-dg		
03402702202 TRIBUNALE DI PARMA-SEGRETARIA		
N. 1105		
14 APR 2020		
UOR	CC	RUO
Funzione 1	Macroattività 9	Attività 1
Fascicolo 5.2	62	Sottofascicolo 16

TRIBUNALE DI PARMA

Misure per l'attività del Tribunale di Parma in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE

Visti i provvedimenti organizzativi emessi in data 9 e 10 marzo 2020 dal presidente Vicario del Tribunale, ed in data 11 marzo 2020 dal sottoscritto Presidente del Tribunale e dal Presidente della Sezione penale del Tribunale con i quali si è disposto per la attuazione della sospensione generalizzata dell'attività giudiziaria prevista dall'art. 1 D.L. 11/2020 – con le eccezioni indicate all'art. 2 c.2 lett. g) – da concretizzarsi con il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali a data successiva al 22 marzo 2020;

Visto l'art 83 D.L. 17/3/2020 n.18 con il quale, stante l'aggravarsi della crisi epidemiologica, il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria – sostanzialmente inalterati i procedimenti ritenuti urgenti per i quali non opera il rinvio d'ufficio - è stato esteso fino al 15 aprile 2020, dando anche mandato ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari di elaborare - sentite le autorità sanitarie, le autorità giudiziarie distrettuali e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - specifiche misure organizzative per l'attività giudiziaria nel successivo periodo 16 aprile – 30 giugno che tengano conto della necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.L. 8 aprile 2020 n.23 con il quale – attesa la gravità dell'emergenza sanitaria in atto - il predetto termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato **all'11 maggio 2020**;

DISPONE

Ai sensi dell'art. 83 D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 36 D.L. 8.4.20 n.23 per il periodo di tempo compreso tra il 15 aprile ed il 11 maggio 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale di Parma e l'Ufficio del Giudice di Pace di Parma, salve le eccezioni di cui all'art. 83 c.3 D.L. 18/20, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 11 maggio 2020.

In relazione all'attività giudiziaria nel settore penale del Tribunale si confermano fino al 11 maggio 2020 tutti i provvedimenti organizzativi già adottati per il settore dal dr. Mastroberardino, sia quale Presidente Vicario del Tribunale che quale Presidente della sezione penale, ricordando in particolare che il rinvio d'ufficio per le udienze fissate nel periodo fino al 11.5.20 avverrà mediante provvedimenti emessi fuori udienza dai giudici incaricati della trattazione delle udienze stesse.

Si precisa, che ai sensi dell'art.36 c.2 D.L.23/20 il rinvio di ufficio non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 cpp scadono nei sei mesi successivi all'11.5.2020.

In relazione alle udienze penali non differite ai sensi dell'art. 83 c.3 lettere b) e c) DL 18/20 si

indica come prioritario lo svolgimento delle stesse mediante collegamenti da remoto tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA.

Ove ciò non fosse possibile, le udienze indifferibili saranno tenute presso le aule di udienza penale del Tribunale prevedendo, con il concorso della Vigilanza, modalità di accesso, sia all'esterno che all'interno delle aule, che garantiscano l'assoluto rispetto del distanziamento sociale, potendosi adottare, a tal fine, anche differimento di orario o di giorno di udienza.

In relazione invece alle udienze che si terranno con collegamento da remoto si rinvia espressamente, quanto alla casistica ed alle concrete modalità operative, **al protocollo sottoscritto il 25 marzo 2020 dal Tribunale di Parma, dalla Procura della Repubblica di Parma, dall'Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale di Parma.**

In relazione all'attività giudiziaria nel settore civile del Tribunale si confermano le indicazioni già fornite in data 20/3/20 e precisamente:

1. trattandosi di rinvio d'ufficio ex lege, i giudici provvederanno a tali rinvii almeno due giorni prima del giorno d'udienza, onde rendere edotte tempestivamente le parti;
2. il rinvio dovrà essere il più contenuto possibile, dando la precedenza ai procedimenti cautelari e sommari, ed è autorizzata la possibilità di tenere udienza suppletiva anche in giorno diverso da quelli indicati nei calendari e nelle tabelle;

Quanto ai procedimenti esclusi dal rinvio d'ufficio si conferma:

- a) Che sono soggette a rinvio – salvo dichiarazione di urgenza - le cause di separazione e divorzio, consensuali o contenziose, quelle di modifica delle condizioni di separazione e divorzio e quelle relative ai figli di coppie non sposate;
- b) Che anche i procedimenti cautelari sono soggetti a rinvio, compresi i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c., a meno che non riguardino *la tutela dei diritti fondamentali delle persone* (es. diritto alla salute, diritto alla privacy);
- c) In relazione ai procedimenti pendenti che potrebbero essere esclusi dal rinvio *perché la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti* sarà normalmente onere delle parti richiedere al Giudice la dichiarazione d'urgenza e la conseguente trattazione.

In relazione ai soli **procedimenti “ urgenti” esclusi dal rinvio d'ufficio e per i quali vi sono udienze fissate fino all' 11 maggio 2020** è **autorizzata fin d'ora** (ai sensi dell'art. 83 c.5 D.L. 18/20) presso il Tribunale sia la trattazione delle udienze civili che richiedono la sola presenza dei difensori nel modo previsto dal c.7 lett. h) citato art. 83 ossia *“mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”* sia la trattazione delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti personalmente nel modo indicato dal comma 7 lett. f) ossia *mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento* della DGSIA del Ministero della Giustizia.

In relazione all'attività civilistica dell'Ufficio del Giudice di Pace di Parma, la mancanza del P.C.T. esclude in radice la trattazione scritta, mentre può essere autorizzata, ove vi sia un caso di urgenza di cui all'art. 83 c.3. lett a) DL 18/20, la trattazione con collegamento da remoto.

Con riserva di dare indicazioni più dettagliate – addivenendo se possibile anche a protocollo condiviso con l'Ordine degli Avvocati di Parma - in sede di adozione del provvedimento organizzativo dell'attività giudiziaria del Tribunale nel periodo tra il 12.5.20 ed il 30.6.20 (art. 83 c.6 D.L.18/20) si forniscono le seguenti direttive di base per la trattazione delle udienze con i due succitati sistemi.

Udienze civili tramite collegamento da remoto in videoconferenza
- art 83 lett f) d.l.18/20 -

Si premette che la udienza da remoto è una modalità alternativa, nel senso di altra opzione possibile, alla udienza ordinaria per far fronte alla attuale emergenza sanitaria.

Essa verrà utilizzata nei soli casi in cui all'udienza deve partecipare non solo il difensore ma anche la parte personalmente.

Il giudice è invitato a optare per l'udienza da remoto ogni qualvolta vi sia in tal senso istanza congiunta delle parti; ove non vi sia istanza congiunta valuterà il giudice se disporre l'udienza da remoto o nelle forme tradizionali, assicurando in tal caso modalità compatibili con le cautele imposte dall'emergenza sanitaria (es: ora fissa, con adeguato spazio temporale tra una udienza e l'altra, utilizzo di aule capienti anziché l'usuale ufficio ecc).

Modalità di svolgimento

1 Le udienze con collegamento da remoto verranno effettuate mediante il programma Microsoft Teams, con la modalità **"stanza virtuale"** su richiesta, congiunta o meno, dei difensori delle parti (anche contestualmente alla richiesta di dichiarazione di urgenza) oppure d'ufficio.

2 A tal fine prima dell'udienza (quella già fissata o quella differita onde poter svolgere adeguatamente l'udienza da remoto) il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso. Al riguardo si specifica che ogni magistrato è titolare di un link per la propria stanza virtuale e che proprio detto link viene comunicato alle parti. Il difensore nella data e nell'orario dell'udienza potrà partecipare all'udienza semplicemente utilizzando il link in questione, senza necessità di ulteriori comunicazioni o provvedimenti. Una volta aperto il link il difensore dovrà cliccare sulla opzione *"Partecipa sul web"*, quindi digitare nell'apposito campo il proprio nominativo e poi cliccare sulla opzione *"Partecipa ora"*; in questo modo il difensore farà accesso alla *sala di attesa* virtuale del giudice, che provvederà all'ammissione dell'ospite

3. I difensori delle parti depositeranno nel fascicolo telematico, almeno due giorni prima della udienza, una nota contenente un recapito telefonico cellulare e un indirizzo mail ordinario (non PEC) attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato, difficoltà della connessione o nella gestione della udienza. Ove non sia possibile un collegamento regolare il giudice rinvierà l'udienza dandone atto in un verbale che verrà comunicato alle parti.

4. Il decreto di fissazione dell'udienza da remoto conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante *"richiesta di visibilità"*, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

5. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati eventualmente differendo, in caso di udienze già fissate da tempo, orario o data delle medesime.

6. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello *"storico del fascicolo"* l'annotazione *"udienza da remoto"*,

7. I difensori parteciperanno all'udienza, unitamente alla parte assistita, dal loro studio o comunque da altro luogo non aperto al pubblico.

8. La redazione del verbale d'udienza, a cura del giudice, potrà avvenire, per quanto possibile, tramite Teams con caricamento di un file di testo in formato *word* oppure utilizzando, con l'assistenza del cancelliere, la consolle d'udienza oppure elaborando il verbale stesso su altro p.c. a disposizione del giudice o del suo assistente. Nel corso dell'udienza si darà atto nel verbale

dell'eventuale avvenuta esibizione di documentazione, salva la successiva produzione del documento tramite usuale modalità telematica da parte del difensore nel fascicolo telematico di causa.

9. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali. I difensori dovranno dotarsi di strumenti tecnici adeguati (microfono e videocamera) a garantire l'effettiva e condivisa partecipazione all'udienza, verificando previamente la piena funzionalità degli strumenti.

10. al termine dell'udienza il giudice, a richiesta, darà lettura del verbale di udienza, per estratto o integralmente, e provvederà poi a depositare il verbale stesso nel P.C.T.

11. In caso di mancata connessione delle parti con il link alla **stanza virtuale**, il giudice proverà ad effettuare la connessione utilizzando la modalità "Crea Team" e gli indirizzi di posta elettronica comunicati dai difensori.

Udienze civili tramite trattazione scritta - art 83 lett h) d.l.18/20 -

Premesso che la trattazione scritta riguarda esclusivamente le udienze che si possono svolgere con la partecipazione dei soli difensori si indicano le seguenti

Modalità di svolgimento

- 1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con decreto che viene comunicato alle parti di norma almeno sei giorni prima dell'udienza; al riguardo il giudice potrà mantenere la data di udienza già fissata o differirla ad una nuova, ma molto ravvicinata, data;
- 2) Il provvedimento del giudice invita le parti al deposito di note scritte congiunte, entro un dato termine e prevede contestualmente, in caso di mancato accordo sul deposito di note congiunte, l'assegnazione di termini (valutando a seconda della tipologia di causa e dell'incombente, se assegnare un termine unico o termini sfalsati) per il deposito telematico delle note scritte;
- 3) Il giudice terrà conto, nell'assegnazione del termine o dei termini, dei tempi necessari alla cancelleria per le comunicazioni;
- 3) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";
- 4) I difensori depositeranno in via telematica nel termine loro assegnato note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" contenenti mere istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, eventualmente con rinvio a quelle già formulate in atto già depositati;
- 5) Il mancato deposito della nota scritta equivale alla non comparizione della parte e si applica, se nessuna delle parti deposita la note, l'art. 309 cpc;
- 6) l'udienza in precedenza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice. E' da tale data che decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori e decisorii. Se il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, fissando altra udienza.

Accesso alle cancellerie

Sono confermati e prorogati fino al 11 maggio 2020 i provvedimenti emessi dopo il DL 8/3/20 n.11, sia per le cancellerie civili che penali, che limitano l'accesso fisico dell'utenza alle cancellerie solo ai casi di riconosciuta urgenza ed indispensabilità, previa prenotazione telefonica presso la cancelleria di interesse ed indicazione di giorno ed orario specifico di accesso.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Tribunale, affisso agli ingressi del

Tribunale e dell'ufficio del giudice di pace, e comunicato al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, a tutti i magistrati, professionali ed onorari, e alle cancellerie.

PARMA, 14 aprile 2020

Il Presidente

Dr. Pio Massa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Massa', written in a cursive style.